



Società di Gestione

# POLICY CONFLITTI DI INTERESSI

APPROVATA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IL 29/03/2023

TIP	POL
N°	01
REV	00
APP	29/03/2023

## SOMMARIO

Premesse.....	2
1 Definizioni.....	2
2 Ambito di applicazione.....	4
3 Principi generali.....	4
4 Criteri di identificazione dei potenziali conflitti d'interessi.....	5
5 Tipologie di conflitti d'interessi nell'attività di gestione dei patrimoni sia individuali che collettivi.....	7
5.1 Selezione degli investimenti.....	7
5.2 Scelta delle controparti contrattuali.....	8
5.3 Esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza dei patrimoni gestiti.....	8
5.4 Conflitti di interessi riguardanti il rimborso degli investimenti.....	8
5.5 Operazioni personali.....	8
5.6 Altre tipologie di conflitti d'interessi nelle attività prestate dalla Società.....	9
6 Criteri di individuazione delle misure organizzative e delle procedure per la gestione e il monitoraggio dei conflitti d'interessi.....	9
7 Misure organizzative per la gestione dei conflitti d'interessi.....	10
7.1 Organi e funzioni aziendali competenti.....	10
7.2 Consiglieri indipendenti.....	10
7.3 Cumulo di funzioni.....	11
7.4 Obbligo di astensione.....	11
8 Procedure per la gestione dei conflitti d'interessi.....	11
8.1 Selezione degli investimenti.....	11
8.2 Scelta delle controparti contrattuali.....	12
8.3 Esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza dei patrimoni gestiti.....	12
8.4 Criteri di remunerazione.....	13
8.5 Incentivi.....	13
8.6 Indipendenza delle funzioni di controllo e della funzione di valutazione dei beni.....	13
9 Altre misure e procedure per la gestione dei conflitti d'interessi.....	13
10 Operazioni con parti correlate e soggetti rilevanti.....	14
11 Conflitti d'interessi non neutralizzabili.....	16
12 Monitoraggio dei conflitti d'interessi.....	16
13 Verifica e aggiornamento.....	17

## PREMESSE

Le vigenti disposizioni normative, con particolare riferimento al Regolamento n° 2006/03 della Banca Centrale della Repubblica di San Marino, Titolo X della Parte III, indicano le regole di comportamento che le SG devono rispettare nella prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio, nonché dei servizi di investimento e accessori.

Tali norme prevedono in particolare che, nello svolgimento del servizio di investimento collettivo, le Società di Gestione, nell'interesse dei Partecipanti ai Fondi devono operare in modo indipendente e coerente con i principi e le regole generali della LISF, nel rispetto degli obiettivi di investimento indicati nel regolamento di gestione dei Fondi gestiti.

Le Società di Gestione devono inoltre astenersi da ogni comportamento che possa avvantaggiare un patrimonio gestito, ivi inclusi quelli gestiti nell'ambito della prestazione del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi, a danno di un altro.

Devono inoltre operare al fine di contenere i costi a carico dei Fondi gestiti e di ottenere dal servizio svolto il miglior risultato possibile, anche in relazione agli obiettivi di investimento degli stessi Fondi.

Le disposizioni normative richiamate stabiliscono altresì che le Società di Gestione vigilino per l'individuazione dei conflitti di interessi. A tal fine, con il presente documento, 739 Società di Gestione S.p.A. (di seguito anche "739 SG", "Società di Gestione" o "Società") intende illustrare la propria politica di gestione dei conflitti di interessi (di seguito anche "Policy sui conflitti di interessi" o semplicemente "Policy") nella prestazione dei servizi e delle attività cui la stessa è autorizzata, ovvero:

- i D4 - Gestione di portafogli di strumenti finanziari;
- ii D6 - Collocamento di strumenti finanziari senza impegno irrevocabile;
- iii D7 - Consulenza in materia di investimenti;
- iv E - Servizi di investimento collettivo;
- v F - Servizi di investimento collettivo non tradizionali.

Nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, con la presente Policy, 739 Società di Gestione si impegna ad individuare procedure e misure da adottare per assicurare un equo trattamento dei Fondi anche in presenza di un interesse in conflitto, anche derivante da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di società del gruppo, anche avuto riguardo agli oneri connessi alle operazioni da eseguire.

Con la presente Policy, la Società di Gestione intende definire e illustrare misure e strumenti normativi, organizzativi e procedurali efficaci al fine di identificare, prevenire e, se del caso, adottare tutte le misure ragionevoli volte a evitare che i conflitti di interessi incidano negativamente sugli interessi dei propri Fondi, degli Investitori o, più in generale, dei Clienti della SG.

Ai fini della gestione dei conflitti di interessi, le misure organizzative si sostanziano nella individuazione delle competenze (in tema di conflitti d'interessi) di organi e funzioni aziendali, nella puntuale definizione delle attribuzioni del/dei Consigliere/i Indipendente/i e nella disciplina del cumulo di funzioni.

L'adozione di una politica per la gestione dei conflitti di interessi che si instaurano, anche solo potenzialmente, nella prestazione dei servizi da parte della SG, rappresenta elemento significativo di trasparenza ed integrità.

## 1 DEFINIZIONI

1 Ai soli fini della presente Policy si intende per:

a **"Cliente"**: il soggetto cui la SG presta il Servizio di Gestione di Portafoglio ed i servizi di cui alle successive lettere "t", "u" e "v" del presente paragrafo;

b **"Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard"**: condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di soggetti non correlati per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui la controparte sia obbligata per legge a contrarre a un determinato corrispettivo;

c **"Consigliere/i Indipendente/i"**: il/i consigliere/i riconosciuto/i come indipendente/i ai sensi del Regolamento n° 2006/03;

d **"Controllo"**: la fattispecie di cui all'art. 2 della LISF;

e **"Convenzioni con Soggetti Correlati"**: le convenzioni con Soggetti Correlati di cui alla successiva lettera "dd" aventi ad oggetto lo svolgimento in favore dei patrimoni gestiti della funzione di Banca Depositaria, Soggetto Incaricato di calcolare il NAV, dei servizi di negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari, esecuzione di ordini per conto dei Fondi aventi ad oggetto strumenti finanziari, collocamento di strumenti finanziari, ricezione e trasmissione di ordini, consulenza in materia di investimenti, ovvero di servizi ad essi accessori;

f **"Deleghe Operative"**: le funzioni che pongano il titolare in condizione di influire sulle concrete scelte di gestione del patrimonio o dei patrimoni e comunque sull'operatività ordinaria della Società di Gestione o delle società nell'ambito delle quali tali deleghe sono state conferite, tenuto conto dei livelli decisionali concretamente previsti nelle procedure interne adottate dalle società stesse;

- g **“Dirigente con Responsabilità Strategiche”**: il soggetto che ha il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa;
- h **“Fondi”**: i Fondi comuni di investimento rientranti nell’ambito di applicazione del Regolamento n° 2006/03;
- i **“Fondi Collegati”**: gli altri Fondi istituiti e gestiti (direttamente o per delega) dalla stessa SG o da altra società cui essa sia legata da un rapporto di controllo o di gestione comune ovvero da un sostanziale investimento diretto o indiretto superiore al 10% del capitale o dei diritti di voto;
- j **“Gestore”**: il soggetto che, nell’ambito di un processo d’investimento, dà attuazione alle strategie e alle scelte di investimento relative ai patrimoni gestiti;
- k **“Influenza Notevole”**: il potere di partecipare alla determinazione delle politiche operative e finanziarie di una società, anche senza averne il controllo;
- l **“Investitore”**: il soggetto cui 739 SG presta i servizi di cui alla successiva lettera “t” e lettera “w”;
- m **“OICR” o “OICVM”**: il fondo comune d’investimento rientrante nell’ambito di applicazione del Regolamento n° 2006/03;
- n **“Organo con Funzione di Supervisione Strategica”**: l’organo aziendale al quale sono attribuite funzioni di indirizzo della gestione dell’impresa, mediante, tra l’altro, esame e delibera in ordine ai piani industriali o finanziari ovvero alle operazioni strategiche. Quando riferito alla Società di Gestione, per Organo con Funzione di Supervisione Strategica si intende il Consiglio di Amministrazione di 739 SG;
- o **“Organo con Funzione di Gestione”**: l’organo aziendale e i componenti di esso a cui spettano o sono delegati compiti di gestione corrente, intesa come attuazione degli indirizzi deliberati nell’esercizio della Funzione di Supervisione Strategica. L’Amministratore Delegato/Direttore Generale rappresenta il vertice della struttura interna e come tale partecipa alla funzione di gestione di 739 SG;
- p **“Organo con Funzione di Controllo”**: il Collegio Sindacale della Società di Gestione o della società a cui tale organo fa riferimento;
- q **“Partecipanti”, “Beneficiari”**: i soggetti cui la Società presta il Servizio di Gestione Collettiva e che pertanto sottoscrivono i Fondi comuni di investimento istituiti e gestiti da 739 Società di Gestione ai sensi delle lettere E ed F dell’Allegato 1 alla LISF;
- r **“Partecipazione Rilevante”**: l’acquisto, a qualsiasi titolo, di azioni con diritto di voto che determinino il superamento delle soglie di cui all’art. 1, comma 1, lettera r) del Regolamento n° 2006/03;
- s **“Restricted List”**: l’elenco di strumenti finanziari per i quali 739 SG, ai fini della gestione dei conflitti d’interessi, decida autonomamente di imporre limitazioni all’attività d’investimento dei patrimoni gestiti, ove ritenuto opportuno;
- t **“Servizi”**: i Servizi di Gestione di Portafogli di strumenti finanziari, i Servizi di Investimento ed i Servizi Accessori;
- u **“Servizi Accessori”**: i servizi rientranti nelle attività di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b) del Regolamento n° 2006/03;
- v **“Servizi di Investimento”**: il servizio di consulenza di cui alla lettera D7 dell’Allegato 1 alla LISF ed il servizio di collocamento di strumenti finanziari di cui alla lettera D6 dell’Allegato 1 alla LISF;
- w **“Servizio di Gestione Collettiva”**: il servizio che si realizza attraverso la gestione di OICR e dei relativi rischi ai sensi delle lettere E ed F dell’Allegato 1 alla LISF;
- x **“Servizio di Gestione di Portafoglio”**: il servizio di gestione, su base discrezionale e individualizzata, di portafogli di investimento che includono uno o più strumenti finanziari nell’ambito di un mandato conferito dai clienti di cui alla lettera D4 dell’Allegato 1 alla LISF;
- y **“Funzione Compliance”**: la funzione di controllo di conformità di cui all’articolo 49 comma 1, lettera b) del Regolamento n° 2006/03;
- z **“Funzione Internal Auditing”**: la funzione di controllo interno di cui all’art. 49, comma 2, del Regolamento n° 2006/03;
- aa **“Funzione Risk Management”**: la funzione di gestione del rischio di cui all’art. 49, comma 1, lettera a) del Regolamento n° 2006/03;
- bb **“Società”**: 739 Società di Gestione S.p.A.;
- cc **“Società del Gruppo”**: le società del Gruppo di appartenenza di 739 SG, come definite all’art. 1, comma 1, lett. l, del Regolamento n° 2006/03. Alla data della presente, il Gruppo di appartenenza di 739 SG comprende, oltre alla SG stessa, la società Capogruppo, Banca Sammarinese di Investimento S.p.A.;
- dd **“Soggetto Correlato” o “Parte Correlata”** a 739 Società di Gestione:
- dd.1 soggetto che:
- 1.a direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciarie o interposte persone:
- a.i controlla la Società, ne è controllato, o è sottoposto a comune controllo;
- a.ii detiene una partecipazione nella Società tale da poter esercitare un’influenza notevole su quest’ultima;

- a.iii esercita il controllo sulla società congiuntamente con altri soggetti;
- 1.b è una società collegata della Società;
- 1.c è una joint venture in cui la Società è una partecipante;
- 1.d è un amministratore, un sindaco o uno dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche della Società o della sua controllante;
- 1.e è uno Stretto Familiare di uno dei soggetti persone fisiche di cui alle lett. "1.a" o "1.d";
  - dd.2 soggetto che risulta portatore di potenziali conflitti di interesse, ossia:
- 2.a soggetti che esercitano il controllo e/o un'influenza notevole sulla Capogruppo o sulla controllante anche tramite patto parasociale;
- 2.b società con cui una o più Società del Gruppo di appartenenza abbia stipulato accordi di collocamento che rappresentino oltre il 25% della massa gestita dal Gruppo stesso;
- ee **"Soggetto Rilevante"**, il soggetto appartenente a una delle seguenti categorie:
  - 1.a soci che detengono una partecipazione diretta o indiretta, che comporta il controllo o la possibilità di esercitare un'Influenza Notevole sulla Società o che attribuisce una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 30%;
  - 1.b componenti del Consiglio di Amministratore o del Collegio Sindacale della Società o di Società del Gruppo, o Dirigenti con Responsabilità Strategiche delle stesse;
  - 1.c dipendenti o promotori della Società, nonché ogni altra persona fisica le cui prestazioni siano a disposizione e sotto il controllo della Società e che partecipino alla prestazione del Servizio di Gestione Collettiva o di altri Servizi o attività d'investimento svolte dalla medesima Società;
  - 1.d persone fisiche o giuridiche che partecipano direttamente alla prestazione di servizi alla Società di Gestione sulla base di un accordo di esternalizzazione avente per oggetto la prestazione del Servizio di Gestione Collettiva o servizi essenziali<sup>1</sup>;
- ff **"Stretti Familiari"** di un soggetto: i familiari che ci si attende possano influenzare il - o essere influenzati dal - soggetto interessato. Rientrano in ogni caso in tale definizione: a) il coniuge non legalmente separato e il convivente o ogni altro partner equiparato al coniuge a norma del diritto nazionale; b) i figli e le persone a carico del soggetto;
- gg **"LISF"**: la "Legge sulle imprese e sui servizi bancari, finanziari e assicurativi" n° 165 del 17 novembre 2005 e s.m.i.;
- hh **"Regolamento n° 2006/03"**: il "Regolamento in materia di servizi di investimento collettivo" di Banca Centrale della Repubblica di San Marino, anno 2006/numero 03;
- ii **"Watch List"**: l'elenco di strumenti finanziari che 739 SG, ai fini della gestione dei conflitti d'interessi, decide di monitorare in relazione all'operatività dei patrimoni gestiti, ove ritenuto opportuno.

## 2 AMBITO DI APPLICAZIONE

- 1.1 La presente Policy si applica a 739 Società di Gestione nella prestazione:
  - 1.a dei Servizi di Gestione Collettiva del risparmio di cui alle lettere E ed F dell'Allegato 1 alla LISF;
  - 1.b del Servizio di Gestione di Portafogli di strumenti finanziari di cui alla lettera D4 dell'Allegato 1 alla LISF;
  - 1.c della commercializzazione, anche fuori sede o a distanza, di Fondi di propria istituzione;
  - 1.d del servizio di consulenza in materia di investimenti di cui alla lettera D7 dell'Allegato 1 alla LISF;
  - 1.e degli altri servizi di investimento prestati dalla SG;
  - 1.f dei servizi accessori prestati dalla SG.

## 3 PRINCIPI GENERALI

- 1 La presente Policy identifica i conflitti di interessi che possono sorgere tra la Società, il Fondo, il Partecipante ed il Cliente con particolare riguardo alla necessità di:
  - a.a individuare, in relazione alle attività ed ai servizi prestati, le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interessi che comporti il rischio significativo di danno agli interessi dell'OICR e/o dei suoi Partecipanti o di uno o più Clienti;
  - a.b definire le procedure da seguire e le misure da adottare per prevenire, gestire e monitorare i conflitti d'interessi identificati;
  - a.c informare chiaramente il Partecipante/Cliente della natura generale e/o delle fonti di tali conflitti, qualora i presidi predisposti per la gestione delle fattispecie di conflitto individuate non siano ritenute sufficienti ad assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato.
- 2 La SG fornisce su richiesta dei Partecipanti/Clienti, anche potenziali, informazioni sulla Policy adottata e sui successivi aggiornamenti, in conformità alle disposizioni normative vigenti.
- 3 La presente Policy si applica anche nell'espletamento da parte di 739 SG dei compiti di management company o nella prestazione di altri Servizi eventualmente svolti per soggetti esterni.

<sup>1</sup> Ai fini della individuazione dei servizi essenziali, si intende fare riferimento alla definizione fornita dall'art. 30 del Regolamento Delegato (UE) n° 565/2017.

4 Nell'intento di rispondere in modo appropriato all'esigenza di salvaguardare l'interesse degli OICR/Partecipanti/Clienti, il processo di gestione dei conflitti di interessi si articola nelle fasi qui di seguito sinteticamente riportate:

- i identificazione delle situazioni di potenziale conflitto di interessi: in questa fase sono delineate le modalità attraverso le quali la Società procede all'individuazione delle situazioni di possibile conflitto di interessi;
- ii monitoraggio e controllo delle situazioni di conflitto di interessi effettive: in questa fase sono descritte le modalità attraverso le quali la Società identifica, su base continuativa, l'insorgere di effettive situazioni di conflitto di interessi;
- iii misure di gestione dei conflitti di interessi: in questa fase sono individuati i presidi organizzativi, procedurali e di controllo adottati dalla Società al fine di prevenire e gestire le situazioni di conflitto;
- iv disclosure: in questa fase sono rappresentate le condizioni in presenza delle quali si ritiene opportuno che la Società comunichi ai Partecipanti/Clienti l'esistenza dei conflitti, nonché le modalità da adottare per effettuare tale comunicazione;
- v diffusione delle informazioni relative ai conflitti di interessi: in questa fase sono illustrate le modalità attraverso le quali viene fornita specifica informativa ai Soggetti Rilevanti ed alle diverse funzioni della Società coinvolte nella situazione di conflitto.

5 Ai fini della presente Policy, la Società effettua una mappatura delle potenziali situazioni di conflitto di interessi in relazione ai servizi ed alle attività esercitate, ai servizi di investimento ed accessori svolti e tenuto conto della propria articolazione organizzativa, operativa e societaria.

6 Una volta identificate le situazioni di potenziale conflitto di interessi, la SG individua le misure da adottare per la prevenzione delle stesse nonché per adottare una efficace politica di gestione dei conflitti effettivi.

7 La SG gradua il numero e il tipo di misure da adottare in funzione dell'entità del potenziale pregiudizio agli OICR/Partecipanti/Clienti che un determinato conflitto comporta. Queste devono essere proporzionate alla natura, alla dimensione e alla complessità dell'attività della Società nonché alla tipologia ed alla gamma dei servizi o attività prestate.

8 Le procedure e le misure di cui sopra garantiscono che i Soggetti Rilevanti impegnati in varie attività che implicano un conflitto di interessi svolgano tale attività con un grado di indipendenza appropriato, tenuto conto delle dimensioni e delle attività della SG, nonché della significatività del potenziale pregiudizio agli interessi del cliente.

9 L'approccio seguito dalla SG ha lo scopo di individuare i potenziali conflitti:

- a derivanti dalla prestazione, anche congiunta, dei servizi di consulenza, gestione di portafogli, gestione collettiva e commercializzazione di OICR propri e di terzi;
- b connessi ai Soggetti Rilevanti, alle persone con cui il Soggetto Rilevante ha rapporti di parentela e ai soggetti in rapporti di affari;
- c connessi alla struttura organizzativa ed in particolare: derivanti da legami retributivi e dal sistema incentivante della SG; derivanti dall'attribuzione delle responsabilità alle unità organizzative della Società; riconducibili ai rapporti di affari esistenti.

#### 4 CRITERI DI IDENTIFICAZIONE DEI POTENZIALI CONFLITTI D'INTERESSI

1 La SG svolge la propria attività in piena autonomia, perseguendo l'interesse dei soci<sup>2</sup> e la salvaguardia degli interessi dei Partecipanti ai Fondi dalla stessa istituiti e gestiti, nonché dei suoi Clienti.

2 La SG adotta ogni misura ragionevole per identificare le circostanze che configurano o potrebbero configurare un conflitto di interessi che comporti il rischio significativo di danno agli interessi dell'OICR e/o dei suoi Partecipanti, o dei Clienti al momento della prestazione dei Servizi e delle attività, o di una combinazione di essi.

3 La SG individua le circostanze di cui al precedente punto 2 in relazione alle attività svolte per proprio conto, comprese quelle svolte da un delegato, un subdelegato, un valutatore esterno, una controparte o un altro soggetto esterno.

4 Nella identificazione dei conflitti di interessi, la SG tiene anche conto delle circostanze di cui la stessa sia a conoscenza che potrebbero causare un conflitto di interessi risultante dalla struttura e dalle attività delle altre Società del Gruppo di appartenenza o comunque coinvolte nella prestazione di servizi o attività.

5 La Società considera tra le circostanze idonee a far sorgere un conflitto di interessi, le situazioni, anche emergenti in fase di istituzione di un OICR, che danno origine a un conflitto tra:

- 5.a gli interessi della SG, compresi i suoi Soggetti Rilevanti, e gli interessi dell'OICR gestito dalla Società o gli interessi dei Partecipanti a tale OICR;
- 5.b gli interessi di 739 SG, compresi i suoi Soggetti Rilevanti, e i Clienti della SG;
- 5.c gli interessi dell'OICR, ovvero dei suoi Partecipanti/Beneficiari, e gli interessi di altri OICR o dei rispettivi Partecipanti/Beneficiari;

---

<sup>2</sup> Alla data della presente, socio unico di 739 Società di Gestione risulta essere Banca Sammarinese di Investimento S.p.A., Capogruppo del Gruppo di appartenenza della SG.

- 5.d gli interessi dell'OICR, ovvero dei suoi Partecipanti/Beneficiari, e gli interessi di un altro Cliente della SG;
- 5.e gli interessi tra uno o più OICR gestiti e uno o più portafogli gestiti su base individuale;
- 5.f gli interessi di due o più Clienti di 739 SG.

6 In particolare, poiché la Società di Gestione e/o altre Società del Gruppo di appartenenza o Parti Correlate possono gestire attività per una pluralità di Fondi o veicoli di investimento di diversa natura, e/o altre entità - compresi clienti istituzionali, fondi pensione e/o clienti con ingenti patrimoni - potrebbe esservi un incentivo a favorire una delle suddette entità rispetto ad altre, determinando in tal modo potenziali conflitti di interessi con i Fondi, i Partecipanti agli stessi, o altri Clienti della SG. A titolo puramente esemplificativo, la SG potrebbe ricevere da alcune entità commissioni più alte di quelle ricevute per un particolare Fondo o patrimonio gestito, o potrebbe ricevere una commissione basata sulla performance da alcune entità piuttosto che da altre. In questi casi, la SG e/o i soggetti che per essa operano potrebbe/potrebbero essere incentivati a favorire le attività che garantiscono commissioni più elevate o favorire la performance di alcune entità rispetto ad un particolare Fondo o patrimonio, in virtù delle maggiori commissioni di performance così conseguibili.

7 Ai fini dell'identificazione dei conflitti di interessi di cui al presente paragrafo, la Società tiene conto dei servizi dalla stessa prestati nonché delle attività svolte da Società del Gruppo di appartenenza o altri Soggetti Correlati. La Società presta particolare attenzione all'ipotesi in cui la stessa Società o Società del Gruppo o Soggetti Correlati svolgano due o più delle seguenti attività: a) gestione collettiva; b) gestione di portafogli; c) consulenza in materia di investimenti; d) commercializzazione di quote o azioni di OICR di terzi; e) ricerca in materia di investimenti; f) negoziazione per conto proprio; g) sottoscrizione e collocamento con assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente.

8 Per individuare le tipologie di conflitti d'interessi che possono insorgere nel corso della prestazione del Servizio di Gestione Collettiva, la Società valuta almeno se la stessa Società, un Soggetto Rilevante, una persona avente un legame di controllo diretto o indiretto con la SG si trovi in una delle seguenti situazioni:

8.a è probabile che realizzi un guadagno finanziario o eviti una perdita finanziaria a spese dell'OICR o dei suoi Partecipanti/Beneficiari o a danno del Cliente;

8.b ha, nel risultato del Servizio di Gestione Collettiva o dell'operazione disposta per conto dell'OICR nonché del Servizio di Investimento prestato o dell'attività eseguita, un interesse distinto da quello dell'OICR o del Cliente;

8.c ha un incentivo finanziario o di altra natura a privilegiare: (i) gli interessi di un OICR, di un Cliente o di un gruppo di clienti o di un altro OICR rispetto agli interessi dell'OICR interessato; (ii) gli interessi di un Investitore/Partecipante rispetto agli interessi di un altro Investitore/Partecipante o gruppo di Investitori/Partecipanti dello stesso OICR interessato; (iii) gli interessi di Clienti diversi da quello a cui è prestato il servizio;

8.d esegue le stesse attività per l'OICR e per un altro OICR;

8.e svolga per conto proprio o di terzi le medesime attività svolte per conto dell'OICR interessato;

8.f svolga la medesima attività della controparte a cui viene prestato uno o più servizi di cui al paragrafo 2, "Ambito di applicazione";

8.g riceva o possa ricevere da soggetti diversi dall'OICR o dai suoi Investitori o dal Cliente un incentivo in relazione all'attività di gestione collettiva fornita all'OICR o alla prestazione di Servizi al Cliente, sotto forma di denaro, beni o servizi, diverso e ulteriore rispetto alle commissioni o alle competenze normalmente percepite per il Servizio di Gestione Collettiva e/o per il servizio/attività prestato.

9 Nella gestione di Fondi di tipo chiuso, la SG individua i conflitti d'interessi che potrebbero insorgere tra gli Investitori che desiderano ottenere il rimborso dei loro investimenti e gli Investitori che desiderano mantenere i loro investimenti nel Fondo o che desiderano sottoscrivere quote del Fondo, nonché i conflitti tra l'incentivo della Società ad investire in attività illiquide e le politiche di rimborso del Fondo.

10 La SG considera le situazioni di conflitto d'interessi che possono sorgere in caso di conferimento di deleghe di gestione:

10.a qualora il soggetto delegato controlli la SG o abbia la capacità di influenzarne le azioni, in ragione di rapporti di affari;

10.b qualora il soggetto delegato e un Partecipante a un Fondo gestito siano parte del medesimo gruppo o intrattengano rapporti di affari fra di loro, qualora il Partecipante controlli il delegato o abbia la capacità di influenzarne le azioni;

10.c qualora il soggetto delegato possa realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria a spese di uno o più Fondi gestiti o dei relativi Partecipanti;

10.d qualora il soggetto delegato abbia un interesse nel risultato di un servizio prestato o di una attività eseguita a favore della SG o del Fondo gestito;

10.e qualora il soggetto delegato abbia un incentivo finanziario o di altra natura a privilegiare gli interessi di un altro Cliente rispetto agli interessi di uno o più Fondi gestiti o degli Investitori dei Fondi gestiti.

## 5 TIPOLOGIE DI CONFLITTI D'INTERESSI NELL'ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI PATRIMONI SIA INDIVIDUALI CHE COLLETTIVI

1 Ai fini della presente Policy, la Società di Gestione individua come potenzialmente in grado di far insorgere situazioni in conflitto di interessi almeno le fattispecie di seguito indicate:

- 1.a conflitti relativi alla selezione degli investimenti;
- 1.b conflitti relativi alla scelta delle controparti contrattuali;
- 1.c conflitti relativi all'esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza dei patrimoni gestiti.

### 5.1 Selezione degli investimenti

1 Il Consiglio di Amministrazione di 739 SG subordina l'investimento in azioni della Capogruppo al preventivo assenso del Consiglio di Amministrazione stesso.

2 Nell'attività di selezione degli investimenti dei patrimoni gestiti si considerano situazioni di conflitto d'interessi, almeno, le seguenti ipotesi:

- 2.a investimento in strumenti finanziari emessi, garantiti o acquistati da Soggetti Correlati;
  - 2.b investimento in strumenti finanziari per i quali, nell'ambito di un collocamento, Soggetti Correlati partecipino o abbiano assunto un impegno a sottoscrivere;
  - 2.c acquisto di quote o azioni di OICR istituiti, gestiti o commercializzati da 739 SG, da altre Società del Gruppo o da altre società alla stessa legate ("Fondi Collegati") o acquisto di quote o azioni di OICR istituiti e gestiti da altri Soggetti Correlati;
  - 2.d investimento in strumenti finanziari oggetto di patti parasociali cui partecipano la Società, Società del Gruppo o Soggetti Correlati;
  - 2.e investimento in strumenti finanziari di un emittente terzo controllato o partecipato in misura rilevante da un Soggetto Correlato o di un emittente terzo che controlla o abbia una Partecipazione Rilevante in un Soggetto Correlato;
  - 2.f investimento in strumenti finanziari rappresentativi di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti ceduti da soci della Società o da Società del Gruppo ovvero da altri Soggetti Correlati;
  - 2.g investimento in strumenti finanziari emessi da soggetti terzi per i quali una Società del Gruppo o un altro Soggetto Correlato intrattiene una relazione d'affari rilevante o presta o riceve in via continuativa un servizio di sponsorizzazione;
  - 2.h investimento in strumenti finanziari emessi da soci della SG o da Soggetti Rilevanti;
  - 2.i acquisto di beni da Soggetti Rilevanti;
  - 2.j investimento in strumenti finanziari emessi o collocati da società finanziate o garantite in misura rilevante da Società del Gruppo o da Soggetti Correlati, qualora dall'esito del collocamento dipenda la possibilità di rimborsare, in tutto o in misura rilevante, il finanziamento stesso;
  - 2.k concessione di finanziamenti da parte di Società del Gruppo e/o di Soggetti Correlati in favore degli OICR o degli altri patrimoni gestiti dalla Società;
  - 2.l investimento in strumenti finanziari di un emittente nei cui organi societari siano presenti Soggetti Rilevanti con Deleghe Operative;
  - 2.m investimento in strumenti finanziari di un emittente nei cui organi societari siano presenti Soggetti Rilevanti con poteri e Deleghe Operative nella stessa SG;
  - 2.n operazioni di compravendita di beni tra patrimoni gestiti dalla SG, sia su base collettiva che individuale;
  - 2.o operatività su titoli da parte di uno o più Fondi volta ad avvantaggiare le performance di un altro OICR;
  - 2.p investimento in depositi bancari di Soggetti Correlati;
  - 2.q investimento in strumenti finanziari emessi da società a cui è conferito l'incarico di esperto indipendente per la valutazione dei beni diversi dagli strumenti finanziari conferiti o acquistati dai Fondi;
  - 2.r proroga della durata del Fondo, al fine prevalente di generare proventi commissionali, di performance o di altra natura per la Società o per Soggetti Correlati;
  - 2.s investimento in crediti ceduti da Società del Gruppo o da altri Soggetti Correlati;
  - 2.t investimenti in strumenti finanziari di un emittente con cui una Società del Gruppo o altro Soggetto Correlato ha in essere un rapporto di finanziamento di importo superiore al 15% del patrimonio netto della società finanziata e viceversa;
  - 2.u investimento in strumenti finanziari emessi da una società aderente ad un patto parasociale cui partecipano anche in via indiretta entità appartenenti al Gruppo o ad altri Soggetti Correlati;
  - 2.v vendita o locazione, acquisto o conferimento di ogni altro bene o diritto a - o da, o per il tramite di - un Soggetto Correlato, suoi soci ovvero società finanziate o garantite da Società del Gruppo o Soggetti Correlati, qualora dall'esito della vendita o del conferimento dipenda la possibilità di rimborsare, in tutto o in misura rilevante, il finanziamento alla Società del Gruppo o Soggetto Correlato che ha erogato il credito.
- 3 Nell'ambito della definizione dei conflitti di interessi di cui sopra si considerano anche le operazioni di disinvestimento.

4 Ai fini dell'identificazione delle situazioni di conflitto d'interessi di cui al punto 2, la Società acquisisce con diligenza le informazioni necessarie, utilizzando tutte le fonti di cui dispone in ragione dei servizi e delle attività dalla stessa prestatati, comprese le informazioni rese pubbliche o comunicate da Società del Gruppo o da Soggetti Correlati.

5 Nelle ipotesi di cui al precedente punto 2.I, nessun contratto o altra operazione perfezionato/a tra la SG e qualsiasi altra società o impresa potrà essere inficiato/a o invalidato/a per il solo fatto che uno o più Soggetti Rilevanti della SG abbiano interessi in, o siano amministratori, associati, funzionari o dipendenti di tale altra società o impresa. Un Soggetto Rilevante della SG che ricopra la carica di amministratore, dirigente o dipendente di qualsiasi società o impresa con cui la SG stipuli contratti o abbia relazioni d'affari non sarà privato, in ragione di tale affiliazione con detta altra società o impresa, del diritto di esaminare, votare o agire in merito a qualsiasi questione inerente a tali contratti o altri affari. Tuttavia, i contratti e le operazioni poste in essere dovranno essere realizzati tenuto conto degli interessi dei patrimoni gestiti e dei Clienti della SG.

## **5.2 Scelta delle controparti contrattuali**

1 Nell'attività di selezione delle controparti contrattuali si considerano situazioni di conflitto d'interessi, almeno, le seguenti ipotesi:

1.a impiego di intermediari o di altri soggetti appartenenti a Società del Gruppo o ad altri Soggetti Correlati per il conferimento di incarichi o lo svolgimento di servizi per conto dei patrimoni gestiti quali, senza alcuna pretesa di esaustività, servizi di Banca Depositaria, incarico di calcolare il valore delle quote dei Fondi, servizi di esecuzione di ordini per conto dei Fondi, collocamento di quote dei Fondi gestiti dalla SG, ricezione e trasmissione di ordini per conto dei Fondi, servizi di consulenza, servizi di raccolta ordini, prestito titoli, gestioni date e/o ricevute in delega, collocamento di strumenti finanziari emessi da terzi con o senza assunzione di garanzia, emissione e collocamento di propri strumenti finanziari, negoziazione in proprio, ecc.;

1.b utilizzo di intermediari negoziatori che prestano alla SG servizi ulteriori rispetto a quello di negoziazione (ad es. servizi di custodia, amministrazione o distribuzione delle quote o azioni degli OICR gestiti, analisi e ricerca);

1.c esecuzione di transazioni su strumenti finanziari effettuata su sedi di esecuzione gestite da Società del Gruppo, da società in grado di esercitare un'Influenza Notevole su una Società del Gruppo o con cui sussistono rapporti di natura strategica con una Società del Gruppo;

1.d esistenza di accordi di retrocessione di commissioni o di beni o servizi di altra natura non riconducibili alle commissioni o spese normalmente fatturate per il servizio o l'attività prestatati;

1.e affidamento dell'incarico di esperto indipendente a soci, amministratori, sindaci della SG o di altri Soggetti Correlati;

1.f affidamento agli esperti indipendenti, ovvero, a dipendenti o dirigenti di questi ultimi, con riferimento ad un medesimo Fondo, di incarichi ulteriori e non strettamente legati alla valutazione dei beni (cumulo di incarichi quali, a mero titolo esemplificativo, advisor ed esperto indipendente);

1.g assunzione da parte degli stessi esperti indipendenti di più incarichi per conto di entità diverse (compresa la SG) coinvolte nella medesima transazione;

1.h assunzione da parte degli stessi esperti indipendenti di incarico contemporaneamente in una società facente parte del Gruppo a cui appartiene la SG e/o con soggetti terzi con i quali la SG intrattiene rapporti di affari rilevanti;

1.i esecuzione di operazioni tra i Partecipanti ai Fondi e gli stessi Fondi gestiti dalla SG;

1.j impiego di intermediari o di altri soggetti appartenenti a Società del Gruppo o a Soggetti Correlati per lo svolgimento delle attività di: selezione dei soggetti ai quali erogare finanziamenti, valutazione del merito di credito, valutazione dei beni, monitoraggio della performance e/o del rischio, attività di back office.

## **5.3 Esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza dei patrimoni gestiti**

1 739 SG esercita i diritti di voto ed ogni altro diritto connesso alle attività che essa gestisce nell'esclusivo interesse dei Partecipanti agli OICR o dei suoi Clienti.

2 Si considera situazione di conflitto d'interessi l'esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza dei patrimoni gestiti emessi da Società del Gruppo o da Soggetti Correlati o da società con le quali la Società, i suoi Soggetti Rilevanti o le Società del Gruppo intrattengono rapporti di natura strategica.

## **5.4 Conflitti di interessi riguardanti il rimborso degli investimenti**

1 Si considera situazione di conflitto di interessi l'ipotesi in cui:

1.a in fase di rimborso di quote di un OICR chiuso vengano privilegiati gli interessi di un investitore rispetto agli interessi di un altro investitore o gruppo di investitori dello stesso OICR;

1.b gli investimenti in asset illiquidi di un Fondo chiuso non consentono di ottemperare alle richieste di rimborso, come stabilito nella documentazione contrattuale.

## **5.5 Operazioni personali**

1 Si considera situazione di conflitto d'interessi l'ipotesi in cui un Soggetto Rilevante effettui un investimento personale perseguendo un interesse distinto da quello dell'OICR ed influenzando sulla modalità di prestazione del Servizio di Gestione Collettiva o degli altri servizi in modo pregiudizievole per gli altri Investitori/Clienti.

2 Il Consiglio di Amministrazione si riserva di stabilire misure da adottare al fine di controllare e, se del caso, inibire o limitare operazioni personali da parte di Soggetti Rilevanti coinvolti in attività che possono dare origine a potenziali conflitti d'interessi.

#### **5.6 Altre tipologie di conflitti d'interessi nelle attività prestate dalla Società**

1 Nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti si considerano situazioni di conflitto d'interessi le raccomandazioni aventi ad oggetto gli strumenti finanziari oggetto di investimento da parte dei patrimoni gestiti dalla SG.

2 Nella prestazione dell'attività di commercializzazione di quote di OICR si considera situazione di conflitto d'interessi la commercializzazione congiunta di OICR propri, ivi inclusi gli OICR di Soggetti Correlati, e di OICR di terzi.

#### **6 CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE ORGANIZZATIVE E DELLE PROCEDURE PER LA GESTIONE E IL MONITORAGGIO DEI CONFLITTI D'INTERESSI**

1 Al fine di mitigare le differenti fattispecie di potenziali conflitti di interessi individuate, la SG adotta misure di carattere organizzativo e procedurale per prevenire, gestire e monitorare i conflitti d'interessi identificati ai sensi della presente Policy. Tali misure si inseriscono in un contesto più ampio che prevede, nell'ambito della governance della SG, specifiche attribuzioni in materia di conflitti di interessi ai diversi organi e funzioni aziendali.

2 Le misure organizzative e le procedure per la gestione dei conflitti d'interessi devono, in particolare:

2.a essere idonee ad evitare che i conflitti:

a.i possano ledere gravemente gli interessi di uno o più OICR gestiti o quelli dei relativi Investitori o Clienti;

a.ii possano essere tali che il patrimonio dei Fondi sia gravato da oneri altrimenti evitabili o escluso dalla percezione di utilità ad esso spettanti, o che, in ogni caso, tali conflitti rechino pregiudizio ai patrimoni gestiti e ai Partecipanti o Clienti;

a.iii incidano negativamente sugli interessi dei Partecipanti/Clienti;

2.b essere proporzionate alla natura, alla dimensione e alla complessità operativa dell'attività della SG e del Gruppo cui essa appartiene nonché alla tipologia e alla gamma dei prodotti offerti e dei servizi o attività prestati;

2.c garantire che i Soggetti Rilevanti impegnati in diverse attività professionali che comportano un rischio di conflitto di interessi svolgano tali attività con un grado di indipendenza proporzionato alle dimensioni e alle attività della Società e del Gruppo cui essa appartiene e adeguato all'entità del rischio che gli interessi dell'OICR, dei Partecipanti e dei Clienti siano danneggiati.

3 La SG tiene distinti i compiti e le responsabilità che possono essere considerati incompatibili fra loro o che appaiono idonei a creare sistematici conflitti d'interessi.

4 La SG, al fine di garantire l'indipendenza dei Soggetti Rilevanti, adotta, laddove appropriato, misure e procedure volte a:

4.a impedire o controllare lo scambio di informazioni tra i Soggetti Rilevanti anche di Società del Gruppo coinvolti in attività che comportino un rischio di conflitto di interessi, quando lo scambio di tali informazioni possa ledere gli interessi di uno o più OICR o i rispettivi Investitori e di uno o più Clienti e non sia indispensabile ai fini della corretta prestazione delle attività cui tali Soggetti sono chiamati;

4.b assicurare una adeguata vigilanza sull'attività dei Soggetti Rilevanti le cui principali funzioni implicano lo svolgimento di attività o la prestazione di servizi per conto di OICR o di Clienti da cui possono originare situazioni di conflitto di interessi con gli OICR e i Clienti stessi;

4.c eliminare ogni connessione diretta tra la remunerazione dei Soggetti Rilevanti coinvolti in un'attività e la remunerazione di - o i ricavi generati da - altri Soggetti Rilevanti coinvolti in un'attività diversa, quando da tali attività possano originare situazioni di conflitto di interessi;

4.d impedire o limitare l'esercizio di un'influenza indebita sul modo in cui un Soggetto Rilevante svolge il Servizio di Gestione Collettiva o altri Servizi o attività d'investimento;

4.e impedire o controllare la partecipazione simultanea o successiva di un Soggetto Rilevante a distinte attività riconducibili al Servizio di Gestione Collettiva e agli altri Servizi o attività svolti dalla Società, quando tale partecipazione possa nuocere alla corretta gestione dei conflitti di interessi.

5 Nel caso in cui le misure e le procedure adottate non assicurino l'indipendenza dei Soggetti Rilevanti, la Società adotta tutte le misure e procedure alternative o aggiuntive necessarie e appropriate a tal fine.

6 Quando, nella prestazione dei Servizi di Gestione Collettiva e individuale di portafogli, le misure e le procedure adottate non siano sufficienti a prevenire, con ragionevole certezza, i rischi di danni agli interessi degli OICR o dei Partecipanti/Beneficiari/Investitori, tale circostanza deve essere sottoposta al Consiglio di Amministrazione al fine di adottare ogni decisione o misura necessaria per assicurare che la Società agisca nel miglior interesse dell'OICR, dei Partecipanti/Beneficiari e dei Clienti.

7 La SG mantiene e aggiorna periodicamente il registro di cui al successivo paragrafo 12 nel quale riporta i tipi di attività svolti dalla stessa o per suo conto per i quali sia sorto un conflitto d'interessi che comporta il rischio

significativo di danno agli interessi di uno o più OICR, dei suoi Partecipanti/Beneficiari, dei suoi Investitori ovvero di uno o più Clienti.

## **7 MISURE ORGANIZZATIVE PER LA GESTIONE DEI CONFLITTI D'INTERESSI**

1 Nell'ambito dei processi di definizione e di attuazione della presente Policy sono previsti, a carico dei diversi organi e funzioni aziendali, specifici ruoli ed attribuzioni.

### **7.1 Organi e funzioni aziendali competenti**

1 Il Consiglio di Amministrazione è responsabile della definizione, approvazione e revisione delle misure organizzative e delle procedure per la gestione dei conflitti di interessi e per rimediare ad eventuali carenze di tali misure e procedure.

2 Esso ne verifica periodicamente l'adeguatezza - specie nel caso di esternalizzazione di funzioni aziendali a entità del Gruppo o altri Soggetti Correlati - assicurando che il sistema dei flussi informativi sia adeguato, completo e tempestivo.

3 Tutte le situazioni ulteriori che possono generare un conflitto d'interessi vanno riportate al Consiglio di Amministrazione perché adotti le necessarie decisioni.

4 A tal fine, il Consiglio di Amministrazione approva la presente Policy e può delegare all'Organo con Funzione di Gestione di cui al punto successivo l'approvazione di ogni procedura o intervento attuativo della Policy. Il Consiglio di Amministrazione assicura la piena attuazione, inclusa l'individuazione di idonee misure di gestione dei conflitti, potenziali ed effettivi.

5 L'Organo con Funzione di Gestione - Amministratore Delegato/Direttore Generale - attua le misure organizzative e le procedure per la gestione dei conflitti di interessi definite dal Consiglio di Amministrazione e ne cura costantemente l'adeguatezza. Assicura inoltre che le politiche aziendali di gestione dei conflitti e le procedure adottate siano tempestivamente comunicate a tutto il personale interessato.

6 L'Organo con Funzione di Controllo - Collegio Sindacale - rileva le irregolarità nella gestione e le violazioni delle norme disciplinanti i conflitti di interessi e comunica dette irregolarità e violazioni al Consiglio di Amministrazione affinché questo adotti le misure ritenute necessarie.

7 La funzione di controllo di conformità - Compliance - controlla e valuta regolarmente l'adeguatezza e l'efficacia della politica di gestione dei conflitti d'interessi e delle misure adottate per rimediare a eventuali carenze. Essa inoltre fornisce consulenza e assistenza per la identificazione delle situazioni di conflitto di interessi e per la definizione delle idonee misure organizzative per la loro efficace gestione.

8 La funzione di gestione dei rischi - Risk Management - cura la misurazione dei rischi (inclusi quelli di mercato) sottostanti alle operazioni in conflitto d'interessi, verifica il rispetto dei limiti assegnati alle diverse strutture e unità operative, controlla la coerenza dell'operatività di ciascuna con i livelli di propensione al rischio definiti dal Consiglio di Amministrazione.

9 La funzione di revisione interna - Internal Auditing - verifica e valuta regolarmente l'adeguatezza e l'efficacia della presente Policy nonché dei sistemi, dei processi, delle procedure e dei meccanismi di controllo in materia di gestione dei conflitti di interessi complessivamente adottati dalla SG. Essa, inoltre, formula raccomandazioni basate sui risultati delle verifiche realizzate, sulle possibili misure da adottare per rimediare ad eventuali carenze riscontrate e ne verifica l'osservanza.

### **7.2 Consiglieri indipendenti**

1 Al fine di assicurare che la prestazione del Servizio di Gestione Collettiva del risparmio sia improntata al conseguimento del miglior interesse per il Cliente, garantendo altresì l'indipendenza della SG nell'ambito del Gruppo, il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 30 del Regolamento n° 2006/03, è composto da almeno un Consigliere Indipendente avente requisiti di autonomia, autorevolezza e professionalità idonei ad assicurare un elevato livello di dialettica all'interno dell'organo di appartenenza e ad apportare un contributo di rilievo alla formazione delle decisioni di tale organo.

2 La SG assicura che nel proprio Consiglio di Amministrazione sia presente un numero di Consiglieri Indipendenti adeguato alle dimensioni dell'organo e all'operatività della Società.

3 Ai fini della presente Policy, si considerano Indipendenti i Consiglieri in possesso dei requisiti di cui all'art. 30 del Regolamento n° 2006/03 e che, in ogni caso, non intrattengono con la Società, o con soggetti legati alla Società, relazioni che possano essere ritenute tali da condizionarne l'autonomia di giudizio.

4 L'indipendenza dei consiglieri è periodicamente verificata dal Consiglio di Amministrazione. A tal fine, i Consiglieri Indipendenti si impegnano a fornire al medesimo organo tutte le informazioni necessarie per valutarne in modo completo e adeguato l'indipendenza.

5 I Consiglieri Indipendenti comunicano tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della SG l'eventuale perdita dei predetti requisiti.

6 La Società rende trasparenti, nelle comunicazioni dirette al pubblico, le generalità e il numero dei Consiglieri Indipendenti, in modo distinto rispetto agli altri componenti dell'Organo con Funzione di Supervisione Strategica.

7 I Consiglieri Indipendenti presentano, se e quando ritenuto opportuno, proposte al Consiglio di Amministrazione ai fini della migliore identificazione delle situazioni di conflitto di interessi e per la definizione delle idonee misure organizzative per la loro efficace gestione.

8 I Consiglieri Indipendenti sono chiamati ad esprimere un parere sull'adeguatezza delle misure e delle procedure per la gestione dei conflitti d'interessi definite dal Consiglio di Amministrazione, nonché sulle materie loro assegnate dalla presente Policy e rispetto all'idoneità dei presidi adottati dalla Società al fine di evitare che i conflitti di interessi possano incidere negativamente sugli interessi della clientela.

9 Qualora, in relazione ad una determinata operazione, uno dei Consiglieri Indipendenti esprima parere in disaccordo con i restanti componenti del Consiglio di Amministrazione, il parere stesso è reso anche dal Collegio Sindacale, sentite eventualmente le funzioni di controllo.

10 I pareri in disaccordo di cui al precedente punto 9 sono motivati e non hanno carattere vincolante; obbligano tuttavia il Consiglio di Amministrazione a motivare le ragioni delle decisioni prese in contrasto con il parere dei Consiglieri Indipendenti, con evidenza che i presidi adottati dalla Società siano ritenuti sufficienti ad evitare qualsiasi pregiudizio agli interessi degli OICR o della clientela.

11 In caso di parere negativo o condizionato dei Consiglieri Indipendenti in ordine alla stipulazione di convenzioni con Soggetti Correlati di cui alla presente Policy, è richiesto parere preventivo anche da parte del Collegio Sindacale. La SG si impegna a dare trasparenza agli Investitori/Clienti degli elementi essenziali delle convenzioni con Soggetti Correlati stipulate nonostante l'avviso contrario dei Consiglieri Indipendenti e del Collegio Sindacale, avendo particolare riguardo alla natura della controparte, all'oggetto e al corrispettivo.

12 Le disposizioni di cui ai punti 10 e 11 non trovano applicazione in ipotesi di operazioni di importo esiguo avuto riguardo alle dimensioni dei patrimoni gestiti. Sono del pari escluse dall'applicazione delle suddette disposizioni le operazioni ordinarie che siano concluse a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard; in tale ultimo caso, la documentazione predisposta contiene oggettivi elementi di riscontro in tal senso.

### **7.3 Cumulo di funzioni**

1 Al fine di assicurare autonomia operativa e indipendenza decisionale alla SG, il presidente del Consiglio di Amministrazione (se munito di deleghe operative), l'Amministratore Delegato/Direttore Generale nonché i titolari di Deleghe Operative della Società non assumono nelle società i cui strumenti finanziari siano presenti nei patrimoni in gestione, le seguenti funzioni, se non previo consenso del Consiglio di Amministrazione della SG:

i presidente dell'Organo con Funzione di Supervisione Strategica, componente dell'Organo con Funzione di Gestione;

ii Dirigente con Responsabilità Strategiche o con Deleghe Operative.

2 Il limite di cui al precedente punto 1 non si applica alle società non quotate i cui titoli siano acquistati nell'ambito dell'attività di gestione di fondi di tipo "private equity" o di fondi immobiliari eventualmente svolta dalla Società, laddove la presenza nell'Organo con Funzione di Supervisione Strategica o con Funzione di Gestione, la Responsabilità Strategica o la Delega Operativa costituisca un'adeguata modalità di monitoraggio dell'investimento effettuato dalla Società nell'esclusivo interesse degli OICR o dei Clienti (ad es., in quanto il cumulo si riveli uno strumento efficiente di controllo in ordine alla correttezza delle scelte gestorie concernenti quell'investimento).

### **7.4 Obbligo di astensione**

1 Nell'ambito delle decisioni gestorie aventi ad oggetto i patrimoni gestiti o del rilascio di raccomandazioni di investimento:

i gli amministratori o funzionari della SG devono dare notizia agli altri amministratori e al Collegio Sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata;

ii l'Amministratore Delegato/Direttore Generale, ove abbia un interesse in una determinata operazione della Società, dovrà astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale; e

iii in ogni caso, gli amministratori o funzionari ed ogni altro Soggetto Rilevante dovranno astenersi dalle deliberazioni in cui abbiano o possano avere un interesse in conflitto, per conto proprio o di terzi.

2 Tali regole non si applicano in caso di voto degli Amministratori su operazioni in cui qualsiasi Amministratore possa avere un interesse personale, purché esse siano concluse nel normale corso dell'attività secondo le regole del libero mercato.

## **8 PROCEDURE PER LA GESTIONE DEI CONFLITTI D'INTERESSI**

1 Le procedure per la gestione dei conflitti d'interessi assicurano che il Consiglio di Amministrazione disponga di un adeguato flusso informativo tale da consentire un monitoraggio sulla corretta applicazione delle misure adottate.

### **8.1 Selezione degli investimenti**

1 Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dei Consiglieri Indipendenti, determina i criteri generali ai quali devono uniformarsi le scelte concernenti le operazioni di investimento dei patrimoni gestiti nelle quali sia

ravvisabile un conflitto d'interessi, nonché le procedure di controllo del rispetto dei predetti criteri e la periodicità minima per il riesame e l'aggiornamento degli stessi.

2 La Società di Gestione monitora con particolare attenzione la negoziazione di strumenti finanziari di un Fondo con altri Fondi gestiti dalla medesima SG. Quando hanno ad oggetto un Fondo destinato alla generalità del pubblico, tali operazioni sono consentite unicamente al fine di fronteggiare ingenti ed imprevisi flussi di disinvestimento o di procedere ad un ribilanciamento del portafoglio dei Fondi. Tali negoziazioni devono tuttavia essere compatibili con gli obiettivi di investimento del Fondo acquirente, conformi alle scelte di acquisto e strategie preventivamente adottate, nonché effettuate nel rispetto del principio della best execution.

3 La SG consente l'investimento di parte del patrimonio di ciascun Fondo in parti di Fondi promossi e/o gestiti dalla stessa SG o da altre Società di gestione alla stessa legate, tramite controllo comune o con una considerevole partecipazione diretta o indiretta (di seguito, "Fondi collegati"), purché i programmi di investimento dei Fondi da acquisire siano compatibili con quelli del Fondo acquirente.

4 Quando le operazioni di cui al punto precedente hanno ad oggetto Fondi destinati alla generalità del pubblico:

i.i sul Fondo acquirente non vengono fatti gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e rimborso delle parti dei Fondi Collegati acquisiti e

i.ii dal compenso riconosciuto alla SG, fino a concorrenza della percentuale della commissione di gestione e di incentivo a carico del Fondo, è dedotta la remunerazione complessiva percepita dal gestore dei Fondi Collegati (provvigione di gestione, di incentivo, ecc...).

5 Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dei Consiglieri Indipendenti, valuta, a suo insindacabile giudizio, l'adozione, anche per singoli Fondi o tipologie di Fondi, di Restricted Lists e/o Watch Lists.

6 Il Consiglio di Amministrazione della SG si riserva inoltre di prevedere con propria delibera limiti all'acquisto, per conto dei patrimoni gestiti, di strumenti finanziari emessi o collocati da società del Gruppo di appartenenza della SG.

7 In tutte le ipotesi in cui sussistano potenziali conflitti di interessi, ai Consiglieri Indipendenti devono essere fornite, in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e con congruo anticipo, le informazioni per valutare in modo completo e analitico il grado di effettiva indipendenza e autonomia del processo decisionale concernente le scelte d'investimento.

## **8.2 Scelta delle controparti contrattuali**

1 Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dei Consiglieri Indipendenti, determina i criteri generali per la scelta delle controparti contrattuali ed i criteri di ripartizione degli incarichi tra le stesse, stabilendo altresì presidi di controllo del rispetto dei predetti criteri nonché la periodicità minima per il riesame e l'aggiornamento degli stessi.

2 Il Consiglio di Amministrazione vigila sull'adeguatezza del contenuto e sulla rispondenza all'interesse degli OICR, dei Partecipanti e dei Clienti delle convenzioni aventi significativa incidenza sui patrimoni gestiti. In particolare, il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dei Consiglieri Indipendenti:

2.a valuta le motivazioni che hanno portato alla scelta della controparte;

2.b accerta che le condizioni economiche siano comparabili con quelle di mercato o standard per i servizi del medesimo tipo e consentano di assicurare condizioni di equilibrio reddituale della Società e dei patrimoni gestiti;

2.c verifica periodicamente l'esistenza e le modalità di utilizzo di competenze, commissioni o prestazioni non monetarie pagate o fornite alla - o dalla - Società a - o da - un soggetto terzo, in relazione alla prestazione del Servizio di Gestione Collettiva, di distribuzione e gestione del Fondo e degli altri Servizi e attività di investimento.

3 Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dei Consiglieri Indipendenti, verifica altresì che i contratti di esternalizzazione di funzioni aziendali di controllo presso altre entità del Gruppo siano formulati in modo da salvaguardare l'autonomia della SG e da garantire il rispetto dell'interesse dei partecipanti agli OICR e dei suoi Clienti.

## **8.3 Esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza dei patrimoni gestiti**

1 La SG esercita i diritti di voto ed ogni altro diritto inerente agli strumenti finanziari di pertinenza dei patrimoni gestiti nell'esclusivo interesse degli investitori degli OICR o dei suoi Clienti e conformemente agli obiettivi e alla politica di investimento dei portafogli gestiti.

2 La SG assicura che l'esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza dei patrimoni gestiti emessi da Società che presentino potenziali profili di conflitto di interessi sia effettuato nell'esclusivo interesse dei Partecipanti agli OICR o dei suoi Clienti.

3 La SG non delega a Società del Gruppo o a esponenti aziendali di queste l'esercizio del diritto di voto degli strumenti finanziari di pertinenza dei patrimoni gestiti. Anche in caso di delega dell'esercizio del diritto di voto ad un soggetto non identificato in conflitto di interessi ai sensi della presente Policy, la SG cura che lo stesso si realizzi in conformità con l'interesse dei Partecipanti agli OICR o dei Clienti.

4 La SG fornisce adeguata trasparenza ai comportamenti tenuti nell'esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza dei patrimoni gestiti ad essa spettanti, in relazione alla loro rilevanza, nella forma previamente

stabilita dal Consiglio di Amministrazione (ad esempio, relazione al rendiconto o apposito documento da rendere disponibile presso la sede della Società).

5 La Società provvede a formalizzare e conservare apposita documentazione da cui risulti il processo decisionale seguito per l'esercizio del diritto di voto e di altre facoltà inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza dei patrimoni gestiti e le ragioni della decisione adottata quando eserciti tali diritti in una società del Gruppo o di Soggetti Correlati.

6 I Consiglieri Indipendenti verificano la corretta applicazione dei principi e delle procedure riguardanti l'esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza dei patrimoni gestiti.

#### **8.4 Criteri di remunerazione**

1 Il Consiglio di Amministrazione assicura che la struttura remunerativa e di incentivazione, con particolare riferimento a quella dell'Amministratore Delegato/Direttore Generale, dei dirigenti con Deleghe Operative e dei Gestori, sia tale da non essere in contrasto con gli interessi degli OICR e dei Clienti, nonché con le politiche di prudente gestione del rischio e sia coerente con le strategie di lungo periodo degli OICR e dei patrimoni gestiti.

2 I Consiglieri Indipendenti esprimono un parere sui criteri adottati per la remunerazione dei soggetti di cui al punto precedente.

#### **8.5 Incentivi**

1 Con riferimento agli incentivi pagati/percepiti nell'ambito della prestazione dei Servizi di Gestione Collettiva e degli altri Servizi, la SG si impegna a garantire il rispetto delle condizioni di legittimità degli stessi, le scelte adottate per garantirne una preventiva valutazione e una adeguata declinazione nelle procedure interne.

2 In particolare, la Società di Gestione verifica che gli incentivi ricevuti/forniti:

2.a siano volti ad accrescere la qualità del servizio reso al Cliente;

2.b non ostacolino l'adempimento da parte della SG del dovere di servire al meglio gli interessi degli OICR/Clienti.

#### **8.6 Indipendenza delle funzioni di controllo e della funzione di valutazione dei beni**

1 Il Consiglio di Amministrazione verifica che le funzioni di controllo svolgano le rispettive attività in modo indipendente, garantendo in particolare la separazione funzionale e gerarchica della funzione di Risk Management.

2 In particolare, con riferimento alla funzione di Risk Management, la stessa è considerata funzionalmente e gerarchicamente separata dalle unità operative, compresa la funzione di gestione del portafoglio, solo se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a le persone partecipanti all'esercizio della funzione di Risk Management non sono soggette alla sorveglianza delle persone responsabili delle unità operative, compresa la funzione di gestione del portafoglio;

b le persone partecipanti all'esercizio della funzione di Risk Management non partecipano all'esecuzione di attività all'interno delle unità operative, compresa la funzione di gestione del portafoglio;

c le persone partecipanti all'esercizio della funzione di Risk Management sono retribuite in funzione del raggiungimento degli obiettivi connessi a tale funzione, indipendentemente dai risultati delle unità operative, compresa la funzione di gestione del portafoglio.

3 La SG si riserva di delegare a soggetti terzi, anche distinti con riferimento a classi diverse di beni omogenei, la funzione di valutazione dei beni presenti all'interno dei patrimoni gestiti, purché tali soggetti offrano adeguate garanzie professionali per poter esercitare in modo efficace la pertinente funzione di valutazione.

4 Il Consiglio di Amministrazione verifica che la conclusione dei contratti di compravendita di asset illiquidi avvenga al fair value, così da evitare che siano effettuati acquisti - vendite - ad un prezzo superiore - inferiore - al costo corrente di tali strumenti. A tal fine il Consiglio di Amministrazione si assicura che vengano utilizzate metodologie ben note ed accettate per il calcolo del relativo valore.

### **9 ALTRE MISURE E PROCEDURE PER LA GESTIONE DEI CONFLITTI D'INTERESSI**

1 Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dei Consiglieri Indipendenti, valuta l'adozione di:

1.a principi e codici deontologici volti a individuare i comportamenti che i Soggetti Rilevanti sono tenuti ad osservare nell'ambito delle loro funzioni o attività;

1.b barriere di tipo informativo e procedure interne atte a prevenire o controllare lo scambio di informazioni tra i Soggetti Rilevanti impegnati in attività che possono dare origine a conflitti d'interessi, quando tale scambio di informazioni non sia indispensabile ai fini della corretta prestazione delle attività cui tali soggetti sono chiamati;

1.c barriere di tipo gerarchico (direzione separata delle strutture che svolgono attività tra loro potenzialmente conflittuali) e segregazione di funzioni.

2 La SG cura l'adeguatezza e l'efficacia della politica di aggregazione degli ordini e di attribuzione degli eseguiti parziali. Al riguardo, nel caso in cui un'operazione venga eseguita parzialmente, e salvo casi eccezionali e per i quali deve essere giustificata la diversa modalità utilizzata, la SG provvede alla ripartizione dell'eseguito parziale attribuendo al singolo patrimonio gestito la stessa percentuale dell'ordine in monte. Qualora l'ordine venga eseguito in più giornate, il prezzo dell'eseguito attribuito a ciascun patrimonio gestito sarà per tutti il prezzo medio con il quale sono stati eseguiti gli ordini parziali durante le giornate nella quali si è perfezionato l'ordine totale

3 In relazione all'eventuale attività di gestione di Fondi di Investimento Alternativi e, tenuto conto della peculiarità dell'attività d'investimento nonché della natura degli strumenti finanziari oggetto di principale investimento di tali Fondi, il Consiglio di Amministrazione si riserva di valutare l'adozione di sistemi rafforzati di presidi che si aggiungono a quelli generali di cui alla presente Policy.

#### 10 OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE E SOGGETTI RILEVANTI

1 La Società di Gestione, e/o altri Soggetti Correlati, e/o Soggetti Rilevanti, potrebbero effettuare transazioni o svolgere altre attività in cui hanno, direttamente o indirettamente, un interesse che può comportare un potenziale conflitto d'interessi nei confronti degli OICR, dei Partecipanti o dei Clienti.

2 In particolare, la Società di Gestione potrebbe utilizzare degli intermediari/negoziatori facenti parte dello stesso Gruppo o altri Soggetti Correlati per eseguire una parte, talvolta anche sostanziale o persino integrale, degli acquisti e delle vendite degli strumenti oggetto di investimento degli OICR o dei patrimoni comunque gestiti. In tale scelta, la SG prenderà principalmente in considerazione la capacità di tali intermediari/negoziatori di effettuare le transazioni in modo rapido ed efficiente e a prezzi giudicati competitivi tenuto conto dei servizi connessi a tali attività. La SG utilizzerà intermediari/negoziatori facenti parte dello stesso Gruppo, o di Soggetti Correlati, solo quando ritenga che essi siano in grado di ottenere la migliore esecuzione (best execution) con commissioni concorrenziali tenuto conto complessivamente di tutti i servizi connessi alle attività di negoziazione.

3 Nel rispetto delle politiche di investimento dei patrimoni gestiti, nella predisposizione delle operazioni di investimento, la SG si impegna a conseguire i risultati migliori potenziali per il Fondo, i suoi Partecipanti ed i suoi Clienti, tenendo conto di fattori quali il prezzo (ivi inclusa la commissione di intermediazione applicabile), la dimensione dell'ordine, la difficoltà nell'esecuzione e le facilitazioni operative che la SG e/o il patrimonio gestito conseguono nella gestione delle negoziazioni. Pertanto, sebbene la SG miri al conseguimento di tassi di commissione ragionevolmente bassi, il patrimonio gestito potrebbe non necessariamente trovarsi a pagare le commissioni o i differenziali in assoluto più bassi disponibili, senza che ciò pregiudichi l'obiettivo di conseguimento del miglior risultato possibile per il Cliente.

4 La Società di Gestione potrebbe acquistare titoli da sottoscrittori a fermo, distributori o collocatori di consorzi o gruppi di vendita che abbiano tra i loro componenti anche delle entità dello stesso Gruppo della SG o altri Soggetti Correlati, che pertanto potrebbero ottenere dei benefici dall'acquisto dei titoli da parte della SG in forma di percezione di commissioni o simili. Nella gestione di OICR aperti alla generalità del pubblico, la Società di Gestione non acquisterà titoli da Soggetti Correlati che sono a capo del consorzio di collocamento o del gruppo di vendita se non nei casi in cui ciò possa corrispondere al miglior interesse dei Fondi e dei loro Partecipanti. Gli acquisti da parte della SG presso un Soggetto Correlato che opera come distributore o collocatore dovranno essere conformi ai requisiti previsti dalla normativa applicabile.

5 Nelle operazioni aventi ad oggetto Fondi destinati alla generalità del pubblico, la SG assicura la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con Parti Correlate e Soggetti Rilevanti realizzate direttamente o per il tramite di società controllate.

6 Ai fini della corretta valutazione delle operazioni di cui al punto precedente, le entità di cui alla lettera dd del paragrafo 1, ed i soggetti di cui alla lettera ee del paragrafo 1, forniscono alla SG le informazioni necessarie al fine di consentire l'identificazione delle Parti Correlate e dei Soggetti Rilevanti e delle operazioni con i medesimi e comunicano in modo tempestivo eventuali aggiornamenti di tali informazioni. Al fine di rafforzare ulteriormente le attività di monitoraggio, la SG può indicare a BSI, quale distributrice dei fondi per conto della medesima, i criteri per l'individuazione dei possibili conflitti di interesse, al fine di restituire report per categorie di operazioni compiute da Parti Correlate e/o Soggetti Rilevanti.

7 Nella gestione di Fondi destinati alla generalità del pubblico, la Società si impegna a contenere l'investimento in beni direttamente o indirettamente ceduti o conferiti da Parti Correlate o Soggetti Rilevanti, nonché la vendita o comunque la cessione di tali beni direttamente o indirettamente a Parti Correlate o Soggetti Rilevanti, a meno che tali operazioni non siano ritenute utili nell'esclusivo interesse dei Partecipanti.

8 Nei casi in cui la SG ponga in essere operazioni rilevanti con Parti Correlate e/o Soggetti Rilevanti, le relative decisioni di investimento sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione sulla base delle informazioni contenute in un documento informativo che sia in grado di evidenziare, in sintesi, i rischi connessi ai potenziali conflitti di interessi derivanti dall'operazione con Parte Correlata e/o Soggetto Rilevante.

9 Il documento di cui al precedente punto 8 contiene le seguenti informazioni relative all'operazione:

- a descrizione delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni dell'operazione;
- b indicazione delle Parti Correlate e/o dei Soggetti Rilevanti con cui l'operazione è stata posta in essere, della natura della correlazione e della natura e della portata degli interessi di tali parti nell'operazione;
- c indicazione delle motivazioni economiche e della opportunità dell'operazione per la Società e per i patrimoni dalla stesa gestiti. Qualora l'operazione sia stata approvata in presenza di un avviso contrario dei Consiglieri

Indipendenti il documento informativo riporta un'analitica e adeguata motivazione delle ragioni per le quali si ritiene di non condividere tale avviso;

d modalità di determinazione del corrispettivo dell'operazione e valutazioni circa la sua congruità rispetto ai valori di mercato di operazioni similari. Qualora le condizioni economiche dell'operazione siano definite "Equivalenti a quelle di Mercato o Standard", il documento informativo motiva adeguatamente tale dichiarazione fornendo oggettivi elementi di riscontro; ove presenti, indica l'eventuale esistenza di pareri di esperti indipendenti a supporto della congruità di tale corrispettivo e le conclusioni dei medesimi, precisando:

b.1 gli organi o i soggetti che hanno commissionato i pareri e designato gli esperti;

b.2 le valutazioni effettuate per selezionare gli esperti indipendenti e le verifiche circa l'indipendenza di questi ultimi. In particolare, il documento informativo indica le eventuali relazioni economiche, patrimoniali e finanziarie tra gli esperti indipendenti e: (i) la Parte Correlata/Soggetto Rilevante, le società da questa controllate, i soggetti che la controllano, le società sottoposte a comune controllo nonché gli amministratori delle predette società; (ii) la Società, le società da questa controllate, i soggetti che la controllano, le società sottoposte a comune controllo nonché gli amministratori delle predette società, prese in considerazione ai fini della qualificazione dell'esperto come indipendente e le motivazioni per le quali tali relazioni sono state considerate irrilevanti ai fini del giudizio sull'indipendenza. Le informazioni sulle eventuali relazioni possono essere fornite allegando una dichiarazione degli stessi esperti indipendenti;

b.3 i termini e l'oggetto del mandato conferito agli esperti;

b.4 i nominativi degli esperti incaricati di valutare la congruità del corrispettivo.

I pareri degli esperti indipendenti ovvero gli elementi essenziali degli stessi sono allegati al documento informativo. Gli elementi essenziali dei pareri che comunque devono essere presenti sono i seguenti:

- evidenza, se del caso, dei limiti specifici incontrati nell'espletamento dell'incarico (ad esempio con riguardo all'accesso ad informazioni significative), delle assunzioni utilizzate nonché delle condizioni a cui il parere è subordinato;

- evidenza di eventuali criticità segnalate dagli esperti in relazione alla specifica operazione;

- indicazione dei metodi di valutazione adottati dagli esperti per esprimersi sulla congruità del corrispettivo;

- indicazione dell'importanza relativa attribuita a ciascuno dei metodi di valutazione adottati ai fini sopra specificati;

- indicazione dei valori scaturiti da ciascun metodo di valutazione adottato;

- ove sulla base dei metodi valutativi utilizzati sia individuato un intervallo di valori, indicazione dei criteri con cui è stato stabilito il valore finale del corrispettivo;

- indicazione delle fonti utilizzate per la determinazione dei dati rilevanti oggetto di elaborazione;

- indicazione dei principali parametri (o variabili) presi a riferimento per l'applicazione di ciascun metodo.

e una illustrazione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'operazione, fornendo indici di rilevanza dell'operazione;

f se l'ammontare dei compensi dei componenti dell'organo di amministrazione della Società e/o di Soggetti Rilevanti della stessa o di Soggetti Correlati è destinato a variare in conseguenza dell'operazione, riportando dettagliate indicazioni delle variazioni. Se non sono previste modifiche, il documento informativo riporta una dichiarazione in tal senso;

g nel caso di operazioni ove le Parti Correlate coinvolte siano i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, direttori generali e dirigenti della Società, informazioni relative agli strumenti finanziari della Società medesima detenuti da tali soggetti e agli interessi di questi ultimi in tali operazioni;

h indicazione degli organi o degli amministratori che hanno condotto o partecipato alle trattative e/o istruito e/o approvato l'operazione specificando i rispettivi ruoli, con particolare riguardo ai Consiglieri Indipendenti. Con riferimento alle delibere di approvazione dell'operazione, il documento informativo specifica i nominativi di coloro che hanno votato a favore o contro l'operazione, ovvero si sono astenuti, specificando in modo dettagliato le motivazioni degli eventuali dissensi o astensioni;

i se la rilevanza dell'operazione deriva dal cumulo di più operazioni compiute nel corso dell'esercizio con una stessa Parte Correlata/Soggetto Rilevante, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla Società, le informazioni indicate nei precedenti punti devono essere fornite con riferimento a tutte le predette operazioni.

10 Né la Società di Gestione, né altre Società del Gruppo di appartenenza o altri Soggetti Correlati saranno tenuti a rendere conto agli OICR o ai patrimoni gestiti per qualunque profitto, commissione o remunerazione conseguita o ricevuta da o in conseguenza di transazioni svolte nei confronti dei patrimoni gestiti, e nessuna delle suddette commissioni sarà aggiustata (salvo ove diversamente previsto), a condizione che la Società di Gestione assicuri che:

i tali transazioni non saranno effettuate a condizioni meno favorevoli nei confronti dei patrimoni gestiti rispetto ai casi in cui non esista il potenziale conflitto d'interessi;

ii tali transazioni sono effettuate a normali condizioni di mercato tenuto conto di tutti i servizi connessi;

iii la Società di Gestione presterà la dovuta attenzione nella selezione degli intermediari o dei negozianti, e a che essi siano adeguatamente qualificati per le specifiche circostanze;

iv le spese o le commissioni pagate a tali intermediari o negozianti in relazione a una transazione non saranno superiori a quelle che sarebbero dovute per una transazione della stessa entità e natura applicando il prezzo di mercato corrente e tenuto conto di tutti i servizi connessi;

v la Società di Gestione monitorerà tali transazioni per assicurare la conformità con i propri obblighi; e

vi la natura di tali transazioni, le commissioni totali e gli altri benefici suscettibili di valutazione ricevuti da tale intermediario o negoziante saranno indicati nella Relazione annuale della Società.

11 Nei Fondi destinati alla generalità del pubblico, qualsiasi vantaggio economico conseguito dalla Società o da Soggetti Correlati in forma di sconti sui volumi, agevolazioni sulle commissioni o qualsiasi altra forma di beneficio diretto o indiretto conseguente esclusivamente o in larga parte alle attività poste in essere con i suddetti Fondi andrà opportunamente quantificato e condiviso con i Fondi stessi.

12 I servizi delle Società del Gruppo di appartenenza della SG e di ogni altro Soggetto Correlato possono essere utilizzati da quest'ultima quando lo si consideri opportuno e a condizione che: a. le commissioni e gli altri termini applicati da tali società siano generalmente paragonabili a quelli disponibili nei mercati di interesse e b. questo sia conforme e funzionale all'obiettivo di conseguire i migliori risultati nell'interesse dei Fondi e dei suoi Partecipanti.

## 11 CONFLITTI D'INTERESSI NON NEUTRALIZZABILI

1 La valutazione in merito alla sussistenza del rischio di una lesione degli interessi degli OICR ovvero dei Clienti è demandata al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dei Consiglieri Indipendenti.

2 Quando, nella prestazione del Servizio di Gestione Collettiva, le misure e le procedure adottate siano giudicate non sufficienti ad escludere, con ragionevole certezza, il rischio che il conflitto di interessi rechi grave pregiudizio agli OICR gestiti o ai suoi Partecipanti, tale circostanza deve essere sottoposta al Consiglio di Amministrazione o alle funzioni aziendali competenti al fine di adottare, sentito il parere dei Consiglieri Indipendenti, le deliberazioni necessarie per assicurare comunque l'equo trattamento degli OICR e dei Partecipanti/Beneficiari.

3 Il Consiglio di Amministrazione, ove le misure e le procedure adottate siano giudicate non sufficienti a prevenire con ragionevole certezza, i rischi di danni rilevanti agli interessi degli OICR e dei partecipanti/beneficiari, si assicura che a questi ultimi sia resa disponibile, su richiesta e mediante adeguato supporto durevole, un'informativa sulle situazioni di conflitto non neutralizzabili unitamente all'illustrazione della decisione assunta dagli organi o dalle funzioni competenti e la relativa motivazione.

4 Nell'ambito della prestazione di Servizi di Investimento diversi dalla prestazione del Servizio di Gestione Collettiva, il Consiglio di Amministrazione, ove le misure e le procedure siano giudicate non sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere gravemente agli interessi dei Clienti sia evitato, assicura che i Clienti siano chiaramente informati della natura e delle fonti dei conflitti affinché essi possano assumere una decisione informata sui servizi prestati prima di agire per loro conto e, ove ritenuto necessario, a seguito dell'insorgere del rischio di ledere gravemente gli interessi dei Clienti.

5 L'informativa indica chiaramente che le disposizioni organizzative e amministrative adottate dalla SG per prevenire o gestire il conflitto di interessi sono giudicate non sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di ledere gravemente gli interessi del Cliente. L'informativa comprende una descrizione specifica dei conflitti di interessi che insorgono nella prestazione di Servizi di Investimento e/o di Servizi Accessori, tenendo in considerazione la natura del Cliente al quale è diretta l'informativa. La descrizione spiega in modo sufficientemente dettagliato la natura generale e le fonti dei conflitti di interessi, nonché i rischi che si generano per il Cliente in conseguenza dei conflitti di interessi e le azioni intraprese per attenuarli, in modo tale da consentire al Cliente di prendere una decisione informata in relazione al Servizio di Investimento o al Servizio Accessorio nel cui contesto insorgono tali conflitti di interessi.

## 12 MONITORAGGIO DEI CONFLITTI D'INTERESSI

1 In relazione alla prestazione dei Servizi di Investimento e del Servizio di Gestione Collettiva, il Consiglio di Amministrazione affida alla Funzione Compliance il compito di istituire e aggiornare periodicamente il registro dei conflitti di interessi nel quale sono riportate, annotando i tipi di servizi o attività interessati, le fattispecie per le quali sia sorto un conflitto d'interessi potenzialmente idoneo a ledere gravemente gli interessi di uno o più OICR e dei suoi Investitori, ovvero, di uno o più Clienti.

2 Il registro identifica le tipologie di conflitti d'interessi secondo l'ordine con il quale in concreto sorgono in relazione ai flussi informativi ricevuti e all'operatività che la Società intende porre in essere.

3 La Funzione Compliance provvede a riferire, nell'ambito della relazione periodica agli organi aziendali e, in ogni caso, ogni qualvolta ritenuto opportuno, le situazioni annotate nel registro per le quali sia sorto un conflitto d'interessi.

4 Sulla base delle informazioni periodicamente ricevute da tutte le unità organizzative, la Funzione Compliance provvede nel continuo all'aggiornamento della mappatura delle situazioni di potenziale conflitto di interessi ed

all'individuazione delle situazioni di conflitto effettive, avvalendosi delle informazioni ricevute dalle strutture della Società.

5 La Funzione Compliance conduce adeguati controlli di secondo livello mirati a verificare la completezza e l'efficacia delle misure adottate dalla SG nella gestione dei conflitti di interessi.

6 Il registro viene aggiornato ogniqualvolta si rilevi o venga portata a conoscenza della Funzione Compliance la presenza ovvero la cessazione di una situazione di conflitto di interessi effettiva.

7 La Funzione Compliance provvede alla revisione ed all'aggiornamento periodico della presente Policy e della mappatura dei conflitti di interessi e, comunque, ogni qualvolta ritenuto opportuno in seguito sia alla modifica del contesto organizzativo/operativo della Società, sia alle novità normative di volta in volta introdotte.

8 Gli aggiornamenti intervenuti nella presente Policy e nella mappatura dei conflitti di interesse sono sottoposti dalla Funzione Compliance al Consiglio di Amministrazione.

9 I Soggetti Rilevanti e le Parti Correlate hanno la responsabilità di segnalare tempestivamente alla Funzione Compliance qualsiasi situazione in cui dovessero venirsi a trovare nell'ambito dello svolgimento delle attività connesse alla prestazione dei servizi di investimento, ivi compresi quelli di gestione collettiva, che potrebbe configurarsi come potenziale situazione di conflitto ai sensi della presente Policy.

### 13 VERIFICA E AGGIORNAMENTO

1 Il Consiglio di Amministrazione procede periodicamente alla revisione e all'aggiornamento delle situazioni di conflitto d'interessi identificate e delle misure e procedure adottate ai sensi della presente Policy. Tale aggiornamento viene in ogni caso condotto al verificarsi di circostanze rilevanti, tali da influire sulla capacità di assicurare in modo duraturo l'efficace gestione dei conflitti d'interessi, nonché ogniqualvolta:

1.a la struttura della SG o del Gruppo muta in modo significativo;

1.b la SG avvia nuove attività rilevanti;

1.c vengono individuate nuove circostanze in cui sono sorti o possono sorgere conflitti di interessi tali da ledere, in modo particolarmente significativo, gli interessi di uno o più OICR o Clienti della SG.

2 Ai fini di cui al paragrafo che precede l'Amministratore Delegato/Direttore Generale predispone adeguati flussi informativi tra gli organi e le funzioni aziendali, i Soggetti Rilevanti e le Società del Gruppo.

3 In particolare, la SG diffonde la presente Policy ai Soggetti Rilevanti della Società attraverso apposita comunicazione ogniqualvolta la Policy viene aggiornata dal Consiglio di Amministrazione.

4 La Funzione Compliance controlla regolarmente l'efficacia delle misure e procedure adottate per la gestione dei conflitti d'interessi in modo da individuare, e se opportuno correggere, eventuali carenze.